



STATUTO

Comunità Montana del Frignano

APPROVATO DAI COMUNI ADERENTI:

- Comune di Fanano - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 22/04/2009*
- Comune di Fiumalbo - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 20/04/2009*
- Comune di Lama Mocogno - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 22/04/2009*
- Comune di Montecreto - *Decreto Presidente Giunta Regionale n. 175 del 03/06/2009*
- Comune di Montese - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 22/04/2009*
- Comune di Pavullo nel Frignano - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 28/05/2009*
- Comune di Pievepelago - *Decreto Presidente Giunta Regionale n. 175 del 03/06/2009*
- Comune di Polinago - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 21/04/2009*
- Comune di Riolunato - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2009*
- Comune di Serramazzoni - *Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2009*
- Comune di Sestola - *Decreto Presidente Giunta Regionale n. 175 del 03/06/2009*

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEI COMUNI ADERENTI:

- Comune di Fanano - *Dal 11/06/2009 al 10/07/2009*
- Comune di Fiumalbo - *Dal 04/06/2009 al 04/07/2009*
- Comune di Lama Mocogno - *Dal 19/05/2009 al 18/06/2009*
- Comune di Montecreto - *Dal 09/06/2009 al 09/07/2009*
- Comune di Montese - *Dal 30/04/2009 al 30/05/2009*
- Comune di Pavullo n/F. - *Dal 09/06/2009 al 09/07/2009*
- Comune di Pievepelago - *Dal 11/06/2009 al 11/07/2009*
- Comune di Polinago - *Dal 13/05/2009 al 11/06/2009*
- Comune di Riolunato - *Dal 29/05/2009 al 28/06/2009*
- Comune di Serramazzoni - *Dal 11/06/2009 al 11/07/2009*
- Comune di Sestola - *Dal 11/06/2009 al 11/07/2009*

***PUBBLICATO sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 146 del 18 agosto 2009***

INDICE

TITOLO I° - FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1	- Denominazione – Sede – Stemma e Gonfalone	PAG. 4
ART. 2	- Statuto e Regolamenti	PAG. 4
ART. 3	- Finalità e ruolo della Comunità Montana Del Frignano	PAG. 4

TITOLO II° - GLI ORGANI

Capo I – Gli Organi della Comunità Montana Del Frignano

ART. 4	- Gli Organi della Comunità Montana Del Frignano	PAG. 6
--------	--	--------

Capo II – Il Consiglio della Comunità Montana Del Frignano

ART. 5	- Competenze del Consiglio	PAG. 6
ART. 6	- Costituzione del Consiglio	PAG. 7
ART. 7	- Presidenza del Consiglio	PAG. 8
ART. 8	- Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri	PAG. 8
ART. 9	- Diritti e doveri del Consigliere	PAG. 9
ART. 10	- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	PAG. 9
ART. 11	- Incompatibilità a Consigliere della Comunità Montana Del Frignano– Cause di decadenza	PAG. 10
ART. 12	- Convocazione e presidenza delle sedute in assenza di Giunta in carica	PAG. 10
ART. 13	- Modalità di convocazione del Consiglio	PAG. 11
ART. 14	- Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri	PAG. 11
ART. 15	- Pubblicità delle sedute	PAG. 12
ART. 16	- Regolamento per il funzionamento del Consiglio	PAG. 12
ART. 17	- Disciplina delle sedute	PAG. 12
ART. 18	- Votazioni	PAG. 13
ART. 19	- Astensione obbligatoria	PAG. 13
ART. 20	- Validità delle proposte	PAG. 13
ART. 21	- Commissioni	PAG. 14
ART. 22	- Pari opportunità	PAG. 14
ART. 23	- Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo	PAG. 15

Capo III – La Giunta della Comunità Montana Del Frignano

ART. 24	- Composizione della Giunta	PAG. 15
ART. 25	- Competenze della Giunta	PAG. 16
ART. 26	- Atti deliberativi	PAG. 16

Capo IV – Il Presidente della Comunità Montana Del Frignano

ART. 27	- Il Presidente	PAG. 17
ART. 28	- Il Vicepresidente	PAG. 17
ART. 29	- Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori	PAG. 17

TITOLO III° - UFFICI E PERSONALE

ART. 30	- Rapporti tra organi politici e dirigenza	PAG. 18
ART. 31	- Principi generali di organizzazione	PAG. 18
ART. 32	- Segretario Generale – Direttore	PAG. 19
ART. 33	- Responsabili delle strutture organizzative	PAG. 19
ART. 34	- Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione	PAG. 20

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I – Principi generali e strumenti di programmazione

ART. 35	- Principi generali	PAG. 21
---------	---------------------	---------

ART.	36	- Strumenti di programmazione	PAG.	21
ART.	37	- Accordi quadro	PAG.	21
ART.	38	- Programmi Annuali Operativi	PAG.	21
ART.	39	- Progetti Speciali Integrati	PAG.	22
ART.	40	- Rapporti di cooperazione	PAG.	22

Capo II – Gestione associata di funzioni e servizi

ART.	41	- Funzioni	PAG.	22
ART.	42	- Conferimento di funzioni e compiti	PAG.	22
ART.	43	- Costituzione di presidi territoriali	PAG.	23

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART.	44	- Autonomia finanziaria	PAG.	24
ART.	45	- Sistema di Bilancio	PAG.	24
ART.	46	- Bilancio e programmazione finanziaria	PAG.	24
ART.	47	- Gestione finanziaria	PAG.	24
ART.	48	- Rendiconto della gestione	PAG.	25
ART.	49	- Revisione economico – finanziaria	PAG.	25

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.	50	- Principi generali	PAG.	26
ART.	51	- Albo Pretorio	PAG.	26
ART.	52	- Informazione	PAG.	26
ART.	53	- Accesso	PAG.	27
ART.	54	- Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo	PAG.	27
ART.	55	- Istanze, petizioni, proposte	PAG.	27
ART.	56	- Consultazione della popolazione	PAG.	28
ART.	57	- Referendum consultivo	PAG.	28
ART.	58	- Difensore civico	PAG.	29

TITOLO VII° - NORME FINALI

ART.	59	- Approvazione dei Regolamenti	PAG.	30
------	----	--------------------------------	------	----

TITOLO I°

FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1

DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMMA E GONFALONE

1. In attuazione della legge Regionale del 3 giugno 2008 n. 10 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 27 febbraio 2009, relativo al riordino della Comunità Montana, è costituita tra i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola, la Comunità Montana del Frignano, con sede in Pavullo nel Frignano (MO) - Via Giardini n. 15.
2. La Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
3. I suoi organi collegiali possono riunirsi nella sede dell'Ente (o in luoghi diversi per assicurare la presenza della Istituzione in tutto il territorio).
4. La Comunità Montana, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome Comunità Montana del Frignano e con lo stemma dell'Ente, costituito così come riportato nel frontespizio del presente Statuto.
5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
6. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento, che norma anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità d'uso.

ART. 2

STATUTO

1. Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

ART. 3

FINALITA' E RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

1. La Comunità Montana del Frignano è ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
2. La Comunità Montana, in generale:

- a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
 - b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale e sub-regionale. L'informazione ed i relativi strumenti di comunicazione sono aperti ai contributi dei Consiglieri, dei Gruppi consiliari oltre che alle decisioni degli Organi della Comunità Montana del Frignano.
3. La Comunità Montana del Frignano rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:
- a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;
 - b) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale.
4. La Comunità Montana, per i suddetti scopi:
- a) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94 ed inoltre formula proposte di modifica e di aggiornamento di nuovi progetti di legge riguardanti la montagna, le zone svantaggiate e quelle marginali;
 - b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
 - c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
 - d) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;
 - e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

TITOLO II° GLI ORGANI

CAPO I GLI ORGANI DELLA COMUNITA MONTANA

ART. 4 GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

1. Sono organi istituzionali: il Presidente della Comunità Montana, il Consiglio della Comunità Montana, la Giunta della Comunità Montana e il Presidente del Consiglio.
2. Sono organi gestionali: il Segretario Generale - Direttore e i Responsabili delle Strutture organizzative.
3. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO II IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA MONTANA

ART. 5 COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità Montana.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 31 - comma 2 - del presente Statuto;
 - b) gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
 - c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - d) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

- f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da Statuti e regolamenti degli Enti interessati;
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta salvo ratifica da parte del Consiglio, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso qualora a tale data non sia scaduto il predetto termine.

ART. 6 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio della Comunità Montana del Frignano è formato esclusivamente da due consiglieri di ciascuno dei Comuni che la compongono.
2. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale – che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste all'articolo 8 del presente Statuto.

ART. 7 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio della Comunità Montana del Frignano è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, con votazione palese a maggioranza assoluta delle quote assegnate, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza di questo, dagli altri consiglieri in ordine di anzianità anagrafica.

ART. 8 ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità Montana sono stabilite con il metodo sotto riportato.
2. Ciascun Consiglio comunale provvede all'elezione di due rappresentanti, con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può pertanto esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme.
3. Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto così che, su un monte quote assegnate al Consiglio di numero trentatré, numero ventidue sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (due per ciascuno) e numero undici sono detenute dai consiglieri di minoranza (una per ciascuno).
4. I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana con le modalità ed i termini fissati dall'art. 27 del D.Lgs 267/2000 e dal presente Statuto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 27/02/2009 sul primo insediamento degli organi, i Consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri della Comunità Montana entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
5. In caso di inadempienza di qualcuno dei Consigli comunali dei Comuni membri all'elezione o alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana entro il termine previsto nel comma precedente, il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Prefetto.

6. Il Consiglio della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.
7. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere eletto più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, nel termine ivi previsto.
8. Il Consiglio dura in carica 5 anni e comunque sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.
9. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 8, i componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
10. Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza e al Presidente della Comunità Montana.
11. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana (ovvero nei 45 giorni antecedenti la scadenza di cui al comma 8), il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell'ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana.
2. Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente della Comunità Montana, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
3. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni delle quali fa parte.

ART. 10 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, arrotondate per eccesso all'unità superiore, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 11 INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ MONTANA – CAUSE DI DECADENZA

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
4. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi alla Comunità Montana entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le procedure per l'eventuale dichiarazione di decadenza.
6. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

ART. 12 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio ai sensi dell'art. 8 comma 6 del presente Statuto.
2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del Presidente del Consiglio sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

ART. 13
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio su propria iniziativa o a richiesta dei Consiglieri della Comunità Montana che rappresentino almeno un quinto delle quote assegnate, arrotondato per eccesso all'unità superiore, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Consigliere più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata, o a mezzo consegna a mano da parte di messo notificatore al domicilio indicato da ciascun consigliere, almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. Quando vi sia all'ordine del giorno della seduta la nomina del Presidente della Comunità Montana, i termini sono di giorni dieci nel caso di spedizione e di giorni nove nel caso di consegna a mezzo del messo.
3. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
4. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
5. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente del Consiglio vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

ART. 14
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte dei Consiglieri della Comunità Montana, che rappresentino almeno un quinto delle quote assegnate arrotondate per eccesso all'unità superiore, deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 5 del presente Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana.

ART. 15 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
2. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.
3. Il Presidente del Consiglio, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 16 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote assegnate arrotondate per eccesso all'unità superiore, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 17 DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono valide, in prima convocazione, se vi interviene un numero di Consiglieri corrispondenti alla maggioranza assoluta delle quote assegnate, arrotondate per eccesso all'unità superiore. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno 1/3 delle quote assegnate, con il medesimo arrotondamento.
2. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta maggioranza assoluta delle quote assegnate, arrotondate per eccesso all'unità superiore, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
3. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 18 VOTAZIONI

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina del Presidente della Comunità Montana, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. In caso di parità dei voti, la proposta non è approvata.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentata dai Consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso le quote degli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
3. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta delle quote rappresentata dai Consiglieri votanti.
4. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 19 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
4. In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ART. 20 VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Per le proposte di elezione del Presidente della Comunità Montana, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità Montana in altri Enti, i pareri si limitano alla verifica dell'osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse.
3. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 21 COMMISSIONI

1. Il Consiglio può istituire commissioni permanenti, per materie omogenee, per meglio adempiere alle proprie funzioni di indirizzo e controllo. Il Consiglio può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento o all'interno del regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. La delibera di istituzione ed il regolamento dovranno essere approvati a maggioranza assoluta delle quote assegnate, arrotondate per eccesso all'unità superiore.
4. La stesura dei verbali delle sedute di Commissione avverrà a cura del Segretario Generale - Direttore o di un dipendente dell'Ente suo delegato.

ART. 22 PARI OPPORTUNITA'

1. La Comunità Montana assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, opera per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio della Comunità Montana.
2. La Comunità Montana può istituire la Commissione pari opportunità dell'ente, che viene disciplinata da apposito regolamento.
3. La Commissione è organo consultivo del Consiglio e della Giunta, limitatamente alle materie previste dal regolamento, che ne disciplina altresì le competenze e le funzioni.
4. La Commissione per la Parità e le Pari Opportunità persegue inoltre le seguenti finalità:
 - favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
 - dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto e consultazione nei confronti del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Giunta;

- . promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza. Inoltre promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza dell'Ente, nel rispetto delle competenze istituzionali
 - . promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi.
5. La Comunità Montana è impegnata per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

ART. 23

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque membri.
3. I gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione sottoscritta dai Consiglieri che ne fanno parte. Della costituzione deve essere data immediata comunicazione scritta al Segretario Generale della Comunità Montana, così come del passaggio dei consiglieri da un gruppo all'altro.
4. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo confluiscono in un unico gruppo consiliare detto "gruppo misto".
5. Ogni gruppo consiliare è rappresentato da un Capogruppo. In caso di mancata designazione del capogruppo, si ritiene tale il consigliere del gruppo più anziano di età.
6. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal presidente del consiglio.
7. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III

LA GIUNTA DELLA COMUNITA MONTANA

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta della Comunità Montana del Frignano è composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Il Presidente della Comunità Montana può in qualsiasi momento conferire e/o revocare le deleghe di uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
3. Il voto contrario del consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 25 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente della Comunità Montana nel governo dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
 - f) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. In caso di parità dei voti, la proposta non è approvata.
3. I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti per i componenti il Consiglio dall'art.19 del presente Statuto.

ART. 26 ATTI DELIBERATIVI

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente.
2. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio diventano definitivi qualora nei trenta giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio nessun consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifica, sulle quali decide il Consiglio Comunitario nella prima seduta successiva.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA MONTANA

ART. 27

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta.
4. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da un numero di consiglieri che rappresentino almeno un terzo delle quote assegnate alla Comunità Montana arrotondato per eccesso all'unità superiore e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente.
5. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
6. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote assegnate arrotondate per eccesso all'unità superiore.
7. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
8. Il Consiglio elegge, con unica votazione, il Presidente ed il Vice Presidente nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri.

ART. 28

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 29

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

1. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sostitutive sono svolte dai componenti della Giunta in ordine di età partendo dal più anziano.

TITOLO III° UFFICI E PERSONALE

ART. 30 RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA

1. Gli organi istituzionali della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili delle strutture organizzative spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi istituzionali e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

ART. 31 PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. La Comunità Montana conforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il segretario generale-direttore;
 - d) la dirigenza;
 - e) i responsabili delle strutture organizzative;

- f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- g) i casi di incompatibilità;
- h) gli organi collegiali;
- i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 32

SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale - Direttore, titolare della funzione apicale dell'Ente.
2. Il Segretario Generale - Direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
3. Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali e di rilevanza istituzionale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, nonché degli Organi collegiali a rilevanza istituzionale e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione. Relativamente alle sedute degli organi collegiali a rilevanza istituzionale, il Segretario dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione anche mediante dipendenti dell'Ente suoi delegati.
4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
5. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
6. Il Presidente della Comunità Montana, su proposta del Segretario, può assegnare ad un dipendente le funzioni di Vice - Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 33

RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Ciascuna struttura organizzativa individuata dal regolamento di cui all'art. 31 comma 2 del presente Statuto è affidato dal Presidente della Comunità Montana, sentito il parere del Segretario Generale - Direttore, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario Generale - Direttore.

ART. 34
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

TITOLO IV°

ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 35

PRINCIPI GENERALI

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 36

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Sono strumenti di programmazione:
 - gli accordi quadro;
 - i programmi annuali operativi;
 - i progetti speciali integrati.

ART. 37

ACCORDI QUADRO

1. La Comunità Montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I contenuti e le procedure di approvazione dell'accordo sono disciplinati dalla normativa regionale.

ART. 38

PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

1. Contestualmente all'approvazione del proprio Bilancio annuale, la Comunità Montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di

riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

2. I contenuti e le procedure di approvazione del PAO sono disciplinati dalla normativa regionale.

ART. 39 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
3. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 40 RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana, quale unico soggetto esponentiale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove accordi e gemellaggi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati dei paesi comunitari ed extracomunitari.

CAPO II GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

ART. 41 FUNZIONI

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità Montana.

ART. 42 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI

1. Il conferimento di funzioni associate alla Comunità Montana del Frignano è effettuato in attuazione del principio di adeguatezza. La Comunità Montana gestisce tutte le funzioni che i Comuni le conferiscono al fine dello svolgimento in forma associata. Svolge,

altresì, tutte le funzioni conferite dalla Provincia, previa apposita convenzione con la Provincia medesima ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 30 giugno 2008 n. 10.

2. Il conferimento volontario alla Comunità Montana del Frignano deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla Comunità Montana.
3. In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal Presidente della Comunità Montana del Frignano .
4. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, nel caso di conferimento alla Comunità Montana del Frignano, dal Consiglio della Comunità Montana, sentita la Giunta. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente.
5. In osservanza ai principi del presente Statuto, delle norme di cui all'art. 30, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e all'art.4, comma 2 della L.R. 11/2001, le convenzioni devono tassativamente specificare:
 - finalità;
 - durata
 - forme di consultazione degli enti contraenti
 - modalità di organizzazione del servizio
 - rapporti finanziari
 - reciproci obblighi e garanzie.

ART. 43

COSTITUZIONE DI PRESIDI TERRITORIALI

1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante strutture decentrate di presidio territoriale, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

TITOLO V° FINANZA E CONTABILITA'

ART. 44 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.

ART. 45 SISTEMA DI BILANCIO

1. Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

ART. 46 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
2. La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili delle strutture organizzative per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
3. La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio della Comunità Montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.

ART. 47 GESTIONE FINANZIARIA

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva

valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2. Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.
3. I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al rendiconto della gestione della Comunità Montana.
4. I Consorzi ai quali partecipa la Comunità Montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e gli atti pluriennali in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti e dalla vigente legislazione in materia.

ART. 48 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 49 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.

TITOLO VI° ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 50 PRINCIPI GENERALI

1. La Comunità Montana valorizza le libere forme associative fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana, attraverso i competenti Organi Istituzionali e a rilevanza istituzionale:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività programmate e svolte;
 - valorizza nei modi più efficaci e trasparenti i contenuti delle deliberazioni e delle determine assunte;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua momenti e forme di coordinamento costanti con i Comuni membri, con gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 51 ALBO PRETORIO

1. La Comunità Montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 52 INFORMAZIONE

1. La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e le proprie attività, con particolare riguardo agli atti programmatici e generali.
2. La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di

chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
5. Presso appositi uffici della Comunità Montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatica, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, delle determine, delle deliberazioni e dei regolamenti delle Comunità Montane.

ART. 53 ACCESSO

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
2. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 54 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 55 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente della Comunità Montana all'organo competente.
2. Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli e associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;

- b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 100 cittadini, diretta a porre all'attenzione degli organi della Comunità Montana una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

ART. 56

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Consiglio o la Giunta possono, separatamente o congiuntamente, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi della Comunità Montana.
2. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. Il Consiglio e la Giunta sono però tenuti, separatamente o congiuntamente, ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

ART. 57

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza deliberativa del Consiglio della Comunità Montana.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
3. Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità Montana su richiesta di almeno 1/5 dei cittadini aventi diritto al voto dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1^a maggio al 30 giugno, purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale,

provinciale o comunale.

6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum.
8. Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.
9. Con apposito Regolamento verranno disciplinati i casi e le materie per i quali è ammesso il referendum consultivo nonché le modalità attuative.

ART. 58 DIFENSORE CIVICO

1. La Comunità Montana promuove un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico a livello di Comunità Montana, al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività.
2. I Comuni adottano i relativi atti uniformi di delega definendo i tempi e i modalità per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di difensore civico.
3. La Comunità Montana approva apposito Regolamento per disciplinare l'attivazione e lo svolgimento delle funzioni di Difensore civico.

TITOLO VII° NORME FINALI

ART. 59 APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia, del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
2. Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.
